SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2003, n. **362.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico ma anche attraverso piú sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e in generale in tutte le manifestazioni della cultura popolare,

hanno convenuto quanto segue:

Art.1. Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sui loro territori, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Art.2. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e di ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art.3. Ciascuna delle Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali.

Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.

Art.4. Ciascuna delle Parti favorirà l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università e in altri

istituti di istruzione Superiore, nonché nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.

Art.5. Ciascuna delle Parti offrirà, su base di reciprocità, e secondo le rispettive possibilità, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni similari, quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.

Art.6. Ciascuna delle Parti rafforzerà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la pubblicazione e le traduzioni di opere di letteratura, arte, scienze, tecnica e educazione dell'altra parte.

Ugualmente le parti favoriranno la partecipazione alle Fiere del libro, e lo scambio delle suddette pubblicazioni.

Art.7. Le Parti promuoveranno nell'altro Paese mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art.8. Le Parti incrementeranno la collaborazione nel settore della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazioni a Festival, Rassegne Cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Il Governo italiano presterà assistenza, secondo le proprie possibilità, alla creazione di Scuole di Cinematografia o enti similari in Ecuador.

Art.9. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi, Biblioteche e istituzioni museali attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art.10. Le Parti favoriranno scambi di informazioni e incontri sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale

dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art.11. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Art.12. Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi Radiotelevisivi.

Art.13. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso:

- gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di convegni, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

Art.14. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione.
Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.

Art.15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.

Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.

Art.16. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare il progresso della Cooperazione Culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

Art.17. Il presente Accordo avrà durata illimitata e entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data nella quale le Parti si siano reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento delle procedure interne all'uopo previste.

Esso potrà essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.

La denuncia del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo fino al loro compimento, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Art.18. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, composta amichevolmente per le vie diplomatiche.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
Senatore Patrizia Toia, SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI.	José Ayala Lasso, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.
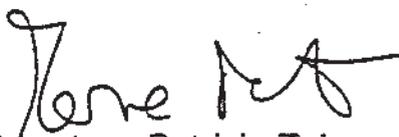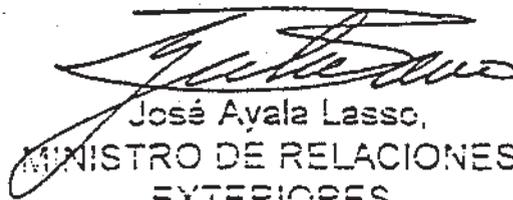
———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2035):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 26 febbraio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, l'8 aprile 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 maggio e il 4 giugno 2003.

Relazione scritta presentata il 24 giugno 2003 (atto n. 2035/*A* - relatore sen. MARTONE).

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4217):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 settembre 2003, 28 e 30 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 27 novembre 2003 e approvato il 2 dicembre 2003.

03G0390

LEGGE 24 dicembre 2003, n. **363.**

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola

da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonchè le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard (snowpark)*. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti

da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

Art. 6.

(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16.

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard.*

Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1051):

Presentato dall'on. Alfonso PECORARO SCANIO ed altri il 26 giugno 2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003.

Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C. 1991 (on. Marco FOLLINI ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio BERTUCCI) A.C. 3630 (on. Maurizio PANIZ ed altri) A.C. 3633 (on. Pierantonio ZANETTIN) 3652 (on. Marco AIRAGHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2381):

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunità europee; commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1º ottobre 2003 e 4 dicembre 2003.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 7, comma 5:

— Il testo della lettera *f)* del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente:

«Art. 11 *(Legge finanziaria). — (Omissis).*

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

(Omissis)».

Nota all'art. 7, comma 6:

— Per il testo della lettera *f)* del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.

03G0393

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano;

Vista la nota del presidente della giunta regionale Lombardia in data 10 novembre 2003, con la quale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza, al fine di completare tutte le attività per la conclusione degli interventi;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuta l'esigenza di completare gli interventi ed i programmi avviati per fronteggiare la particolare situazione con ulteriori provvedimenti del commissario delegato al fine di superare il contesto emergenziale sopra citato;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14279

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 29 novembre 2002 è stato prorogato lo stato di emergenza nella città di Milano, in relazione agli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002;

Vista la richiesta di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fatta pervenire, con nota n. A1.2003.0058365 del 25 novembre 2003, dal presidente della regione Lombardia, al fine di completare tutte le attività che sono necessarie per concludere gli interventi;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere dal commissario delegato per la completa ripresa della funzionalità della sede della regione Lombardia necessita di ulteriori tempi per l'attuazione;

Ritenuto quindi necessario, per il superamento della situazione emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, è prorogato fino al 30 giugno 2004 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14280

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione agli insediamenti di comunità nomadi. (Ordinanza n. 3330).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della provincia di Napoli;

Considerata la situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza, nonché di igiene e sanità pubblica determinata dall'estrema precarietà degli insediamenti delle comunità nomadi presenti nel territorio della provincia di Napoli;

Considerato in particolare, il contesto di estrema criticità in cui versa il comune di Caivano, dove i nomadi presenti sul territorio hanno occupato delle aree destinate ad insediamenti produttivi, così impedendo la realizzazione delle opere programmate e la messa in sicurezza di detti luoghi;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota del prefetto di Napoli del 1º dicembre 2003;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato limitatamente al comune di Caivano per l'emergenza determinatasi nel territorio della provincia di Napoli in relazione alla presenza di insediamenti di comunità nomadi.

2. Il commissario delegato, per il superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvede alla realizzazione in termini di somma urgenza ed avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, di un'area attrezzata e delle opere funzionali alla medesima nel comune di Caivano, da destinare a struttura ricettiva delle comunità nomadi attualmente presenti sul territorio del medesimo comune, sulla base del progetto già approvato dalla provincia di Napoli.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonché della collaborazione degli uffici tecnici degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative comunque connesse all'attuazione della presente ordinanza, può avvalersi del personale in servizio presso l'ufficio territoriale di Governo di Napoli, fino ad un massimo di cinque unità. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione, fino al 31 marzo 2004, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a società di ingegneria nonché a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 4.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato è autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni:

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9,10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34 e 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede, nel limite di € 620.000,00, a valere sulle risorse stanziate allo scopo dalla regione Campania ed attualmente disponibili sul bilancio della provincia di Napoli.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al prefetto di Napoli - commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A14278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», in Allumiere, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Lazio del 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), non è riuscito a provvedere alle elezioni del presidente e della giunta, decaduti dai rispettivi incarichi per le dimissioni presentate dalla maggioranza dei membri della giunta in data 11 ottobre 2003 e registrate in pari data al protocollo dell'ente, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, le sedute del 22 ottobre, 31 ottobre e 10 novembre 2003, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Decorso, pertanto, il termine previsto dall'art. 17, comma 1, dello statuto della comunità montana, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Roma ha provveduto a formale diffida in data 12 novembre 2003, affinché si provvedesse all'elezione del presidente e della giunta, entro e non oltre il termine di otto giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che il consiglio comunitario è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 20 della legge regionale Lazio del 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, nonché dell'art. 17, comma 4, dello statuto dell'ente, e che in mancanza dell'organo esecutivo non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa» ai sensi dell'art. 141, commi 1, lettera *a)*, e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Monti della Tolfa», con sede in Allumiere (Roma), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 11 dicembre 2003

Il capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

03A14207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2003.

Proroga del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori delle società: «Agrigel» unità di Foggia; «Coats Italia Cucirini» unità di Foggia; «Marelli Automazione» unità di Foggia; «Sidera» unità di Foggia; «Metallurgica Vallepiana» unità di Giffoni Valle Piana; «Enichem Agricoltura» unità di Foggia. (Decreto n. 33082).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, con gli appositi accordi — che saranno dettagliatamente indicati nel dispositivo del presente provvedimento — intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità, senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del già richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuità, il trattamento di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilità sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, secondo quanto definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003 e quanto successivamente precisato dalla provincia di Foggia in data 3 settembre 2003, in favore di 23 ex dipendenti della società «Agrigel», unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato alla sopra citata nota del 3 settembre 2003, che costituisce, unitamente all'accordo del 29 maggio 2003, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003, in favore di 78 ex dipendenti della società «Coats Italia Cucirini», unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003, come modificato dal successivo accordo del 26 giugno 2003, in favore di 22 ex dipendenti della società «Marelli Automazione», unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 maggio 2003, come modificato dal successivo accordo del 26 giugno 2003, in favore di 15 ex dipendenti della società «Sidera», unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che costituiscono, unitamente all'elenco stesso, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2003, in favore di 2 ex dipendenti della società «Metallurgica Vallepiana», unità di Giffoni Valle Piana (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, in favore di 27 ex dipendenti della società «Enichem Agricoltura», unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con i precedenti articoli, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti indicati negli elenchi allegati — che costituiscono parte integrante del presente provvedimento — dalla data di scadenza del trattamento ordinario, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 8.

Le concessioni del trattamento di mobilità, disposte con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste all'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 4.713.100, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 198

ALLEGATO

VERBALE DI INTESA

In data 29 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calamita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

i sigg.ri Michele Del Carmine e Angela Villani per la CGIL di Foggia, Pasquale Cataneo, Nicola Ciociola e Michele Manzi per la CISL di Foggia;

il dott. Nicola Di Franza, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia, per l'esame della situazione degli ex dipendenti della fallita Agrigel S.p.a.

PREMESSO CHE

gli ex dipendenti della fallita Agrigel S.p.a. sono stati collocati in mobilità nel mese di luglio 1999 e la relativa indennità di mobilità è scaduta con la seguente articolazione:

a) trentasei hanno usufruito della normale indennità di mobilità fino all'anno 2001, con tre successive proroghe fino al 31 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 2001, n. 30012, dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) i restanti lavoratori, la cui indennità di mobilità è scaduta in varie date (negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003), sono rimasti privi di tutela, non avendo potuto utilizzare i provvedimenti di cui al precedente punto *a)*.

L'amministrazione provinciale di Foggia si è impegnata con le parti sociali a favorire la nascita di nuove occasioni occupazionali e nuove attività imprenditoriali al fme di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, sia in conseguenza delle opportunità create dal contratto d'area di Manfredonia e dal contratto d'area del Subappennino Dauno-Meridionale sia attraverso l'attivazione — nell'ambito del trasferimento della delega di funzioni in materia di formazione professionale e di concerto con la regione Puglia — di idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata o che sarà riqualificata in funzione delle nuove attività, è necessario prorogare l'indennità di mobilità per gli ex dipendenti della fallita AGRIGEL S.p.a. a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso e fino al 31 dicembre 2003, per il numero indicato nell'allegato elenco.

Il Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

DIPENDENTI AGRIGEL

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
1	Bardaro Giuseppina	31-7-1947	Luglio 2002
2	Bellomo Gerardo	4-1-1946	Agosto 2002
3	Bianco Michele	15-11-1946	Giugno 2002
4	Checchia Luigi	22-5-1940	Giugno 2002
5	Cianci Nicola	16-1-1946	Agosto 2002
6	Ciavarella Marco	4-1-1944	Agosto 2002
7	Cipriani Lucia	13-12-1959	Luglio 2000
8	Cortopasso Domenico	28-8-1943	Luglio 2002
9	Curiello Mario	7-8-1958	Agosto 2000
10	D'Addario Vincenzo	24-2-1947	Agosto 2002
11	Di Palma Paolo	15-12-1946	Luglio 2002
12	Di Rienzo Angelo	3-1-1959	Luglio 2009
13	Gementi Roberto	14-6-1944	Luglio 2002
14	Grieco Antonio	17-11-1958	Luglio 2000
15	Liberti Stefano	14-6-1945	Luglio 2002
16	Lioce Matteo	10-6-1948	Luglio 2002
17	Mangiacotti Francesca	13-8-1952	Luglio 2002

DIPENDENTI AGRIGEL

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
18	Mazzarella Vincenzo	31-5-1947	Agosto 2001
19	Picaro Antonietta	28-10-1961	Luglio 2000
20	Pompilii Armidoro	12-1-1947	Agosto 2002
21	Prudente Gaetano	28-1-1946	Maggio 2003
22	Solimando Giuseppe	18-8-1945	Luglio 2002
23	Varano Maria Giuseppina	25-1-1944	Luglio 2002

VERBALE DI INTESA

In data 29 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'Assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calaimita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

i sig.ri Michele Del Carmne e Angela Villani per la CGIL di Foggia, Pasquale Catanteo, Nicola Ciociola e Michele Manzi per la CISL di Foggia;

il dott. Nicola Di Franza, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia, per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Coats Italia S.p.a.

PREMESSO CHE

gli ex dipendenti della Coats Italia S.p.a. sono stati collocati in mobilità nel mese di novembre 2000 e la relativa indennità di mobilità è scaduta con la seguente articolazione:

a) quindici hanno usufruito della normale indennità di mobilità fino all'anno 2001, con tre successive proroghe fino al 31 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 2001 n. 30012, dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) i restanti settantotto lavoratori, la cui indennità di mobilità è scaduta in varie date (negli anni 2001, 2002 e 2003), sono rimasti privi di tutela, non avendo potuto utilizzare i provvedimenti di cui al precedente punto *a)*;

l'Amministrazione provinciale di Foggia si è impegnata con le parti sociali a favorire la nascita di nuove occasioni occupazionali e nuove attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, sia in conseguenza delle opportunità create dal contratto d'area di Manfredonia e dai contratto d'area del subappennino Dauno-Meridionale sia attraverso l'attivazione — nell'ambito del trasferimento della delega di funzioni in materia di formazione professionale e di concerto con la regione Puglia — di idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata o che sarà riqualificata in funzione delle nuove attività, è necessano prorogare l'indennità di mobilità per gli ex dipendenti della Coats Italia S.p.a. a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso e fino al 31 dicembre 2003, per il numero indicato nell'allegato elenco.

Il Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

DIPENDENTI COATS ITALIA CUCIRINI

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
1	Amarena Domenico	21- 2-1952	Novembre 2002
2	Aniello Gerardo	8- 9-1942	Novembre 2003
3	Baccaro Vincenzo	22- 9-1947	Novembre 2003
4	Barasso Sebastiano	16 -5-1950	Novembre 2002
5	Bianco Pasquale	16-11-1940	Novembre 2003
6	Birignoli Pietro	31- 8-1954	Settembre 2002
7	Bruno Paolo	22- 2-1950	Gennaio 2003
8	Caporizzo Antonio	6-10-1946	Novembre 2003
9	Capozzi Potito	4-11-1951	Ottobre 2002
10	Cappiello Alfonso	17- 1-1952	Novembre2002
11	Cappiello Benvenuto	23- 3-1946	Settembre 2002
12	Carbosiero Lorenzo	20-10-1953	Novembre 2002
13	Carrillo Paolo	24 -3-1950	Novembre 2003
14	Casullo Rocco	7-11-1949	Novembre 2002
15	Cautillo Domenico	4-10-1947	Novembre 2003
16	Cautillo Gerardo	14-10-1954	Novembre 2002
17	Chinni Mattia	8- 5-1948	Novembre 2003
18	Chirico Rocco	28- 8-1947	Novembre 2003
19	Coletta Mario Altomare	21- 8-1949	Novembre 2003
20	Colluccelli Giuseppe	7- 1-1954	Agosto 2002
21	Coluccelli Pasquale	25- 4-1951	Gennaio 2003
22	D'Agrosa Francesco Saverio	4- 8-1949	Novembre 2003
23	D'Ambrosio Felice Saverio	10- 9–1948	Novembre 2003
24	D'Ambrosio Potito	3-11-1946	Novembre 2003
25	D'Andrea Giuseppe	31- 5-1947	Novembre 2003
26	De Luca Salvatore	13- 7-1949	Novembre 2003
27	D'Emilio Vittorio	8- 7-1939	Novembre 2003
28	Di Leo Domenico	10- 3-1966	Giugno 2002
29	Di Sapia Michele	5- 4-1967	Giugno 2002
30	Di Sapio Antonio	25-10-1953	Dicembre 2002
31	Di Vito Gerardo Michele	8- 5-1950	Novembre 2002
32	Fabiano Pasquale	18- 8-1950	Novembre 2003
33	Ferri Anna	5-11-1954	Settembre 2003
34	Freda Raffaele	10- 1-1957	Novembre 2003
35	Fusco Michele	28- 5-1949	Novembre 2003
36	Gallo Giacinto	25- 5-1949	Novembre 2003
37	Garruto Antonio	26- 1-1948	Novembre 2003
38	Giuliani Giuseppe	7- 3-1942	Novembre 2003
39	La Vista Francesco	5- 8-1947	Novembre 2003
40	Lolli Giancarlo	18-10-1951	Novembre 2003
41	Luongo Francesco	23- 1-1947	Novembre 2003
42	Magaldi Bonaventura	26- 1-1956	Novembre 2002
43	Marano Raffaele	25- 3-1944	Novembre 2003
44	Marese Mario	26-10-19/47	Novembre 2003
45	Marrese Rocco	15- 8-1946	Novembre 2003
46	Maolucci Antonio	24- 747	Novembre 2003
47	Maviglia Alessandro	1952	Novembre 2002
48	Mazzei Potito	27-12-1949	Novembre 2003
49	Meola Leonardo	7- 5-1953	Novembre 2002
50	Milone Lorenzo	21- 1-1948	Novembre 2003
51	Miscia Domenico	28- 1-1951	Agosto 2002
52	Mitola Rocco	27-12-1954	Agosto 2002
53	Moscato Michele	5- 6-1948	Novembre 2003
54	Nigro Antonio	23- 4-1946	Novembre 2003
55	Nigro Pasquale	6- 5-1950	Novembre 2003
56	Palumbo Giuseppe	2-11-1952	Novembre 2002
57	Panza Michele	27- 9-1950	Agosto 2002
58	Paoletta Carmelo	25-12-1946	Novembre 2003
59	Patella Carmine	26- 6-1964	Novembre 2001
60	Salducco Antonio	26-10-1950	Settembre 2002
61	Salducco Benvenuto	15- 8-1953	Settembre 2002
62	Santoro Benvenuto	9- 9-1947	Novembre 2003
63	Scalzullo Gerardo	3-12-1952	Novembre 2003
64	Stasullo Antonio	22- 1-1947	Novembre 2003
65	Stramaglia Pasquale	5- 1-1953	Agosto 2002

DIPENDENTI COATS ITALIA CUCIRINI

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
66	Travaglio Pasquale	23 -2-1948	Novembre 2003
67	Zannella Antonio	28-11-1948	Novembre 2003
68	Carbone Carmine	8- 8-1947	Novembre 2003
69	Schiavone Alfonso	10- 3-1949	Novembre 2003
70	Losapio Vincenzo	27- 3-1960	Novembre 2001
71	Bellebuono Michele	19- 3-1946	Novembre 2003
72	Capano Luigi	2- 4-1945	Novembre 2003
73	Saracino Antonio	23-12-1949	Novembre 2003
74	Cianfano Mario Altomare	11- 8-1945	Novembre 2003
75	Melillo Mario Altomare	16-10-1952	Novembre 2002
76	Noviello Michele	5- 3-1952	Novembre 2002
77	Quirino Antonio Francesco	22- 4-1945	Novembre 2003
78	Silvestri Antonio	9- 9-1946	Novembre 2003

VERBALE DI INTESA

In data 29 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'Assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calamita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

i sigg.ri Michele Del Carmine e Angela Villani per la GGIL di Foggia, Pasquale Cataneo, Nicola Ciociola e Michele Manzi per la CISL di Foggia;

il dott. Nicola Di Franza, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia;

per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Marelli Automazioni S.r.l. in concordato preventivo;

PREMESSO CHE

sedici ex dipendenti (come da separato elenco) della Marelli Automazioni S.r.l. in concordato preventivo sono stati collocati in mobilità nel mese di dicembre 1996 e la relativa indennità di mobilità è scaduta nel dicembre 1999, rimanendo i predetti lavoratori privi di tutela da allora;

l'Amministrazione provinciale di Foggia si è impegnata con le parti sociali a favorire la nascita di nuove occasioni occupazionali e nuove attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, sia in conseguenza delle opportunità create dal contratto d'area di Manfredonia e dal con tratto d'area del Subappennino Dauno-Meridionale sia attraverso l'attivazione — nell'ambito del trasferimento della delega di funzioni in materia di formazione professionale e di concerto con la regione Puglia — di idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata o che sarà riqualificata in funzione delle nuove attività, è necessario prorogare l'indennità di mobilità per gli ex dipendenti della Marelli Automazioni S.r.l. a decorrere dal dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2003, per il numero indicato nell'allegato elenco.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'Assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calamita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

il sig. Giovanni Selano, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia, per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Marelli Automazioni S.r.l. in concordato preventivo.

Facendo seguito al verbale del 29 maggio 2003 con allegato l'elenco degli ex dipendenti della Marelli Automazioni S.r.l., le parti convengono di correggere il numero dei lavoratori, indicato erroneamente per sedici unità nel primo rigo delle premesse.

Pertanto, il suddetto primo rigo delle premesse (prima pagina dell'intesa del 29 maggio 2003) deve essere inteso nel seguente modo:

ventidue ex dipendenti ... ... *(Omissis)*.......;».

Conseguentemente, l'elenco allegato all'intesa del 29 maggio 2003 viene sostituito dal nuovo elenco indicante il numero corretto di ventidue unità lavorative, allegato al presente verbale di accordo.

EX DIPENDENTI MARELLI AUTOMAZIONI S.r.l.

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
1	Chiuccariello Pasquale	24- 6-1945	Dicembre 1999
2	De Carlo Antonio	30- 7-1946	Dicembre 1999
3	De Finis Giuseppina	25- 7-1949	Dicembre 1999
4	De Martinis Rosaria	2/11-1946	Dicembre 1999
5	Di Leo Vittoria	27- 9-1945	Dicembre 1999
6	Di Vito Sante	1- 2-1947	Dicembre 1999
7	Fontanarosa Immacolata	15- 9-1948	Dicembre 1999
8	Gaggiano Lucia	3- 1-1949	Dicembre 1999
9	Gianquitto Fedele	11- 4-1943	Dicembre 1999
10	Iatarola Matteo	2-12-1950	Dicembre 1999
11	Michelucci Arcangela	5-11-1947	Dicembre 1999
12	Ruggieri Pietro	31- 8-1946	Dicembre 1999
13	Russo Rosa	26- 7-1946	Dicembre 1999
14	Torre Matteo Gerardo	18-12-1942	Dicembre 1999
15	Vitale Maria	22- 5-1946	Dicembre 1999
16	Zottola Anna	24-11-1946	Dicembre 1999
17	Massaro Anna	8- 7-1948	Dicembre 1999
18	Placentino Nicola	3- 7-1944	Dicembre 1999
19	Tortorelli Salvatore	13- 6-1949	Dicembre 1999
20	Quirino Teresa Giovina	26-10-1950	Dicembre 1999
21	Cardone Gianfranco	12- 8-1947	Dicembre 1999
22	Citro Giovanni	6- 4-1949	Dicembre 1999

VERBALE DI INTESA

In data 29 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'Assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calamita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

i sigg.ri Michele Del Carmine e Angela Villani per la CGIL di Foggia, Pasquale Cataneo, Nicola Ciociola e Michele Manzi per la CISL di Foggia;

il dott. Nicola Di Franza, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia, per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Sidera S.r.l.

PREMESSO CHE

gli ex dipendenti della Sidera S.r.l. sono stati collocati in mobilità nel mese di settembre 1999 e la relativa indennità di mobilità è scaduta con la seguente articolazione:

a) quindici hanno usufruito della normale indennità di mobilità fino all'anno 2001, con tre successive proroghe fino al 31 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 6 giugno 2001 n. 30012, dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

b) i restanti undici lavoratori, la cui indennità di mobilità è scaduta in varie date (negli anni 2002 e 2003), sono rimasti privi di tutela non avendo potuto utilizzare i provvedimenti di cui al precedente punto *a)*.

L'Amministrazione provinciale di Foggia si è impegnata con le parti sociali a favorire la nascita di nuove occasioni occupazionali e nuove attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, sia in conseguenza delle opportunità create dal contratto d'area di Manfredonia e dal contratto d'area del Subappennino Dauno-Meridionale sia attraverso l'attivazione — nell'ambito del trasferimento della delega di funzioni in materia di formazione professionale e di concerto con la regione Puglia — di idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata o che sarà riqualificata in funzione delle nuove attività, è necessario prorogare l'indennità di mobilità per gli ex dipendenti della Sidera S.r.l. a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso fino al 31 dicembre 2003, per il numero indicato nell'allegato elenco.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'Assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale Giuseppe Calamita, in rappresentanza della provincia di Foggia;

il sig. Giovanni Selano, in rappresentanza della Confartigianato di Foggia, per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Sidera S.r.l.

Facendo seguito al verbale del 29 maggio 2003 con allegato l'elenco degli ex dipendenti della Sidera S.r.l., le parti convengono di correggere il numero dei lavoratori, indicato erroneamente per undici unità nel punto *b)* delle premesse. Pertanto, il suddetto punto *b)* delle premesse (terz'ultimo rigo della prima pagina dell'intesa del 29 maggio 2003) deve essere inteso nel seguente modo:

«*b)* i restanti quindici lavoratori ... ... *(Omissis)*... ....;».

Conseguentemente, l'elenco allegato all'intesa del 29 maggio 2003 viene sostituito da nuovo elenco indicante il numero corretto di quindici unità lavorative, allegato al presente verbale di accordo.

DIPENDENTI EX STANDA SIDERA

	Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
1	Abruzzese Antonio	28- 1-1950	Settembre 2002
2	Annecchini Aniello	15- 7-1945	Settembre 2003
3	Coladonato Nunzia	6- 5-1948	Settembre 2003
4	D'Imperio Eva	4- 5-1950	Settembre 2002
5	Forchione Antonia	23- 5-1949	Settembre 2003
6	Mariano Giuseppina	29- 1-1949	Ottobre 2002
7	Morelli Fernando	6- 4-1947	Ottobre 2002
8	Rutigliano Vincenzo	31- 5-1958	Settembre 2002
9	Sannoner Antonio Walter	19 -7-1950	Settembre 2002
10	Santoro Vincenza	27- 1-1949	Settembre 2003
11	Scopece Francesca	5- 1-1950	Settembre 2002
12	Caruso Maria Assunta	6- 8-1948	Settembre 2003
13	Mariani Consiglia	14- 1-1949	Settembre 2003
14	Tanzi Incoronata Maria Rosaria	4- 7-1948	Settembre 2003
15	Lattanzio Angela Michela	15- 5-1944	Settembre 2003

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 giugno 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dal dott. Antonio Leggio e dalla dott.ssa Francesca Cirelli della Div. IX - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si è tenuta una riunione

TRA

il sindaco del comune di Giffoni Valle Piana dott. Ugo Carpinelli nonché presidente del GAL;

l'assessore al lavoro della provincia di Salerno dott. Gerardo Giordano, nonché presidente della Società sviluppo sele picentino;

il consigliere della comunità montana dei Monti Picentini dott. Paolo Russomando;

La FIOM CGIL, nella persona del sig. Carmine Miglino unitamente alle RSA nelle persone dei signori Piero Vistocco e Fortunato Tedesco;

PREMESSO CHE

1. Gli ex dipendenti della Metallurgica Vallepiana sono stati collocati in mobilità dal 3 gennaio 2001, successivamente ad un periodo di cassa integrazione straordinaria per crisi dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio 2001.

2. Che l'attività produttiva è definitivamente cessata in assenza di prospettive di ripresa.

3. Che nel corso della riunione odierna è emerso che sono in atto nell'area territoriale interessata notevoli investimenti finanziari previsti dai Patti Territoriali «Sele-Picentino» e «Irno-Picentino», dal P.I.T. «Agro e Monti Picentini», dal Progetto «Village D'Europa» e dal costituendo Parco Regionale dei Monti Picentini.

4. Nella riunione tenutasi fra la provincia di Salerno, il comune di Giffoni Valle Piana, il comune di Giffoni Sei Casali, la comunità montana dei Monti Picentini, API, GAL Monti Picentini, la CNA, la FIOM CGIL, l'API di Salerno ha assunto l'impegno a favorire lo sviluppo di iniziative anche attraverso l'attivazione di percorsi di formazione professionale.

5. che l'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana ha manifestato la propria condivisione al perseguimento di tali obiettivi.

6. che ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

SI CONVIENE

Di richiedere la proroga del trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003 a favore del personale il cui trattamento di mobilità è già scaduto nel corso del 2003 e che sarà specificato in apposito elenco.

Con la presente intesa le parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della proroga del trattamento di mobilità, previsto dall'art. 41 della legge n. 289/2002.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa alla Metallurgica Vallepiana di Giffoni, rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto, confermato e sottoscritto

per il Ministero del lavoro
FIRMATO

per il comune di Giffoni
FIRMATO

per la FIOM CGIL
FIRMATO

per l'assessorato al lavoro
della provincia di Salerno
FIRMATO

per le RSA
FIRMATO

per la Comunità montana
FIRMATO

Lavoratori che hanno diritto di proroga:

Delle Donne Lidia, nata a Giffoni Valle Piana, il 13 aprile 1969;

Cataldo Ciro, nato a Giffoni Valle Piana, il 6 maggio 1970.

VERBALE DI INTESA

In data 30 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

l'assessore provinciale al lavoro e alla formazione professionale dott. Orazio Ciliberti, in rappresenta della provincia di Foggia;

il sig. Nicola Ciociola per la CISL di Foggia, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali territoriali;

per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Enichiem Agricoltura S.p.a.

PREMESSO CHE

ventisette ex dipendenti (come da separato elenco) della Enichem Agricoltura S.p.a. sono stati collocati in mobilità e la relativa indennità di mobilità è scaduta per tutti entro il 2002, rimanendo i predetti lavoratori privi di tutela da allora;

l'amministrazione provinciale di Foggia si è impegnata con le parti sociali a favorire la nascita di nuove occasioni occupazionali e nuove attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, sia in conseguenza delle opportumtà create dal contratto d'area di Manfredonia e dal contratto d'area del Subappennino Dauno-Meridionale sia attraverso l'attivazione — nell'ambito del trasferimento della delega di funzioni in materia di formazione professionale e di concerto con la regione Puglia — di idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata o che sarà riqualificata in funzione delle nuove attività, è necessario prorogare l'indennità di mobilità per gli ex dipendenti della Enichem Agricoltura S.p.a. a decorrere dalle rispettive scadenze fino al 31 dicembre 2003, per il numero indicato nell'allegato elenco.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

DIPENDENTI EX ENICHEM MANFREDONIA

Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
Del Priore Roberto	26- 9-1950	Gennaio 2001
Esposto Giuseppe	29- 3-1949	Aprile 2001
Lo Russo Michele	11- 7-1946	Aprile 2001
Gatta Antonio	18- 5-1949	Febbraio 2002
De Leo Luigi	19-11-1951	Febbraio 2002
Leporace Matteo	4- 7-1955	Febbraio 2002
La Torre Antonio	4- 1-1950	Febbraio 2002
Scirpoli Michele	1-11-1950	Febbraio 2002
Notarangelo Antonio F.	25- 2-1950	Febbraio 2002
La Torre Raffaele	24- 5-1953	Febbraio 2002
Fatone Antonio	24- 1-1950	Febbraio 2002
De Filippo Michele	25- 2-1950	Febbraio 2002
Barberino Libero	11- 5-1947	Febbraio 2002
Gentile Raffaele	6- 9-1946	Febbraio 2002
Biondi Michele	10- 1-1950	Febbraio 2002
Vaira Michele	22- 4-1951	Febbraio 2002
Zelano Donato	26-10-1952	Febbraio 2002
Ciuffreda Raffaele	17- 1-1951	Febbraio 2002
Vergura Pasquale	3- 6-1954	Febbraio 2002
Di Corcia Leonardo	10-11-1950	Novembre 2002

DIPENDENTI EX ENICHEM MANFREDONIA

Cognome e Nome	Data di nascita	Scadenza mobilità
Totaro Claudio	21- 2-1952	Marzo 2003
Matteucci Antonio	11- 5-1949	Aprile 2002
Palena Libero	6- 5-1957	Giugno 2002
Morcavallo Giussepe	8- 9-1955	Dicembre 2002
Vivabene Giuseppe	27- 6-1956	Dicembre 2002
Migneco Giovanni	12- 4-1952	Dicembre 2002
Ricucci Giuseppe	12- 4-1951	Dicembre 2002

03A14281

DECRETO 9 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «AR.CO.R. Artigiani e commercianti riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», in Pannarano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001, al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 2003, n. 230, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«AR.CO.R. - Artigiani e commercianti riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pannarano (Benevento) alla Piazza 21 Ottobre n. 1860, costituita per rogito del notaio Giordano Mario in data 6 novembre 1978, repertorio n. 68945 - registro società n. 1538 - Busc. 792/170526 - C.F. manca;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 9 dicembre 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A14169

DECRETO 15 dicembre 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visti:

l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387;

il decreto n. 184 del 13 dicembre 1973 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Siena e successive modificazioni;

Considerato che è necessario:

ricostituire la predetta Commissione provinciale di Conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile presso la Direzione provinciale del lavoro di Siena, al fine di superare i problemi di carenze funzionali della stessa connessi alla frequente assenza alle riunioni da parte dei componenti ed, al contempo, adeguare la composizione di tale commissione sulla base dell'attuale grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

stabilire un termine di durata in carica dei componenti della predetta commissione, pur non previsto dalla legge, al fine di assicurare in futuro a tale organo funzionalità e composizione adeguata all'effettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in esso rappresentate;

Ritenuto:

che la competenza è propria;

di dover provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

a tal fine, di dover procedere alla richiesta di designazioni dei componenti effettivi e supplenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano provinciale;

che tali organizzazioni risultano essere:

in rappresentanza dei lavoratori:

la C.G.I.L.;

la C.I.S.L.;

la U.I.L.;

in rappresentanza del datori di lavoro del settore agricoltura:

l'Unione provinciale agricoltori;

la Federazione provinciale coltivatori diretti;

la Confederazione italiana agricoltori;

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria:

Associazione industriali di Siena;

Confapi;

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio e pubblici esercizi:

Confcommercio;

Confesercenti;

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore artigianato:

C.N.A.;

Confartigianato;

a dette organizzazioni sono state richieste le desienazioni dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;

Visti le designazioni dei componenti della Commissione effettuate congiuntamente dalle predette organizzazioni sindacali più rappresentative in ciascun settore;

Ritenuto inoltre:

che il termine di durata di validità della Commissione, pur non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con il principio indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita, presso la direzione provinciale del lavoro di Siena, la Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile che risulta così composta:

Presidente: Direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

Componenti effettivi OO.SS. designanti

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Laura Di Muro C.G.I.L.
CISL.
UIL.

Claudio Guggiari C.G.I.L.
CISL.
UIL.

Paolo Arena C.G.I.L.
CISL.
UIL.

Emiliano Gorelli C.G.I.L.
CISL.
UIL.

b) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Cristina Borgogni Unione provinciale Agricoltori
Federazione provinciale coltivatori diretti
Confederazione italiana agricoltura

Roberto Gemini Assindustria - Siena
Api Toscana

Raffaella Rosini Confcommercio
Confesercenti

Serenella Oretti C.N.A.
Confartigianato

Componenti supplenti: OO.SS. designanti

a) in rappresentanza dei lavoratori:

Paola Bittarello C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.

Luciana Grazi C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.

Franco Valentini C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L..

Andrea Berni C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.

c) in rappresentanza di datori di lavoro:

Gianluca Montesi Unione Provinciale Agricoltori
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Confederazione Italiana Agricoltura

Giuseppina Ideale Assindustria - Siena
Api Toscana

Roberto Maestrini Confcommercio
Confesercenti

Fabio Cosimi C.N.A.
Confartigianato

Art. 2.

La Commissione provinciale di conciliazione, come sopra ricostituita, dura in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sara inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Siena, 15 dicembre 2003

Il direttore provinciale: BERLOCO

03A14168

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento con nota prot. n. 4151 del 18 novembre 2003, lo stesso, in data 24 novembre 2003, è rimasto chiuso a causa dell'avvio dell'attività di centralizzazione dei database - server P.R.A.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 9 dicembre 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A14198

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 17 novembre 2003, lo stesso, in data 24 novembre 2003, è rimasto chiuso a causa dell'avvio dell'attività di centralizzazione dei database - server P.R.A.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 9 dicembre 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A14199

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 272 del 24 novembre 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 24 novembre 2003 è rimasto chiuso a causa dell'avvio dell'attività di centralizzazione dei database - server P.R.A.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 9 dicembre 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A14200

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 24 novembre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa con nota prot. n. 1594 del 13 novembre 2003, lo stesso, in data 24 novembre 2003, è rimasto chiuso a causa dell'avvio dell'attività di centralizzazione dei database - server P.R.A.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 9 dicembre 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A14201

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 22 dicembre 2003, n. **946486.**

Legge n. 488/1992 - circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 concernente una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1 del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale». Chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
All'ANCE
Alle confederazioni artigiane

Il punto 6.2 della circolare n. 946323 del 5 agosto 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2003) fissa i criteri per il calcolo dell'indicatore ambientale in relazione ai diversi temi; in particolare, per quanto concerne il tema «Rifiuti», sono specificate le modalità di determinazione del punteggio di tale indicatore nel caso in cui il programma da agevolare riguardi interventi finalizzati sia alla riduzione della produzione di rifiuti (modalità di cui alla lettera *a)* che alla riduzione del conferimento a terzi (modalità di cui alla lettera *b*).

A tale riguardo si chiarisce che, solamente ai fini del calcolo dell'indicatore, per determinare la riduzione, tra l'esercizio precedente e quello a regime, della quantità di rifiuti conferiti a terzi (modalità *b*) al netto della riduzione della produzione dei rifiuti stessi (modalità *a*), come previsto dal suddetto punto 6.2, la quantità di rifiuti conferiti a terzi per l'esercizio a regime è incrementata della detta riduzione della produzione. A tal fine i dati utilizzati sono quelli rilevati dalla scheda tecnica (o dalla perizia giurata) con riferimento alla medesima tipologia di rifiuti (pericolosi/non pericolosi).

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
PASCA DI MAGLIANO

03A14306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri, in Prato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 novembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Prato.

03A14206

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 dicembre 2003

Dollaro USA	1,2499
Yen giapponese	133,68
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,70400
Corona svedese	9,0891
Franco svizzero	1,5587
Corona islandese	89,50
Corona norvegese	8,4340
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58606
Corona ceca	32,508
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,63
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6689
Lira maltese	0,4312
Zloty polacco	4,6796
Leu romeno	40723
Tallero sloveno	236,8300
Corona slovacca	41,160
Lira turca	1766109
Dollaro australiano	1,6801
Dollaro canadese	1,6315
Dollaro di Hong Kong	9,7040
Dollaro neozelandese	1,9248
Dollaro di Singapore	2,1289
Won sudcoreano	1497,19
Rand sudafricano	8,3786

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00052

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401003/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77